



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2014  
(OR. en)**

**10456/14**

---

---

**Fascicoli interistituzionali:  
2014/0014 (COD)  
2014/0013 (NLE)**

---

---

**AGRI 406  
AGRIFIN 90  
AGRIORG 96  
CODEC 1393**

**NOTA**

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | presidenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Destinatario:  | Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n. doc. prec.: | 10448/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n. doc. Comm.: | 5958/14, 6054/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oggetto:       | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici<br>Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli<br>- Relazione della presidenza sull'andamento dei lavori |

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 30 gennaio 2014 la Commissione ha presentato le proposte in oggetto. La prima mira a modificare il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (la "proposta OCM", doc. 5958/14). La seconda modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 (il "regolamento sulla fissazione", doc. 6054/14).

2. L'obiettivo della proposta è riesaminare i programmi esistenti di distribuzione nelle scuole (il programma "Frutta nelle scuole" e il programma "Latte nelle scuole") al fine di:
  - unificare e consolidare i quadri giuridici e finanziari, attualmente distinti, e migliorare la visibilità delle attività dell'UE nel settore;
  - rifocalizzare l'impostazione corrente verso il conseguimento degli obiettivi a lungo termine (migliorare le abitudini alimentari e promuovere il consumo di latte e ortofruttili freschi), allo scopo di rafforzare la dimensione educativa di entrambi i programmi. La proposta mira anche a contribuire a lottare contro l'obesità e a riavvicinare i più giovani ai prodotti alimentari e alla loro origine, migliorando in questo modo la percezione dell'agricoltura e dei suoi prodotti, della PAC e dell'UE;
  - migliorare l'efficienza della spesa destinata alla promozione del consumo di prodotti agricoli nelle scuole.
3. Il **Parlamento europeo** dovrebbe avviare i lavori sulla proposta OCM a inizio autunno, dopo il periodo di sospensione dei lavori per le elezioni.
4. Il **Comitato economico e sociale** e il **Comitato delle regioni** sono stati consultati sulla proposta OMC rispettivamente il 19 febbraio 2014 e il 7 marzo 2014<sup>1</sup>.
5. Ad oggi cinque **parlamenti nazionali** hanno formulato pareri sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità<sup>2</sup>.
6. La Commissione ha presentato proposte al Consiglio "Agricoltura e pesca" nella sessione del 17 febbraio 2014.

---

<sup>1</sup> Il Comitato delle regioni è stato consultato su base facoltativa con decisione del Coreper del 7 marzo 2014 (cfr. doc. 6784/14).

<sup>2</sup> Cfr. doc. 9676/14 (parlamento spagnolo), doc. 9002/14 (parlamento croato), doc. 9001/14 (parlamento lituano), doc. 8386/14 (parlamento italiano), doc. 8350/14 e doc. 10625/14 (parlamento portoghese).

7. Il Gruppo "Questioni agricole orizzontali" ha completato il primo esame tecnico delle proposte il 4 aprile 2014<sup>3</sup>. Nel corso delle discussioni le delegazioni hanno sollevato varie questioni e interrogativi a cui il rappresentante della Commissione ha risposto spiegando la posizione della sua istituzione, fornendo risposte dettagliate e prendendo nota delle osservazioni formulate. Nella riunione del 16 maggio 2014 il Gruppo ha effettuato un secondo esame tecnico e preso inoltre nota delle proposte redazionali della presidenza (doc. 9604/14). Il 2 giugno 2014 il Comitato speciale Agricoltura ha tenuto un dibattito orientativo sulle tre questioni principali individuate dal Gruppo, vale a dire la base giuridica, il campo di applicazione e i criteri di ripartizione.
8. Parallelamente il Gruppo ha preso in esame la valutazione d'impatto che accompagna le proposte<sup>4</sup>. Dalla discussione è emerso che la valutazione d'impatto presenta prove solide per ciascuna opzione strategica. Tuttavia, alcune delegazioni ritengono ben fondata la scelta dell'opzione 3 (fusione dei due programmi), mentre poche delegazioni preferiscono l'opzione due (l'opzione "adeguamento": mantenere l'attuale separazione ma rafforzare la dimensione educativa del programma di distribuzione del latte e aumentare le sinergie tra i due programmi).

## **II. STATO DEI LAVORI**

9. Alla luce delle discussioni sono state individuate le questioni principali riportate in appresso.

---

<sup>3</sup> Riunioni del 7 marzo e del 4 aprile 2014.

<sup>4</sup> Docc. 6059/14, 6059/14 + ADD 1 e 2. Cfr. anche la sintesi della valutazione d'impatto (doc. 6062/14).

### La base giuridica delle proposte

10. Le delegazioni hanno appoggiato all'unanimità l'opinione del Servizio giuridico del Consiglio secondo cui la corretta base giuridica per la fissazione del livello degli aiuti è l'articolo 43, paragrafo 3, e non paragrafo 2, del TFUE. Tale posizione è coerente con il precedente parere formulato dal Servizio giuridico del Consiglio sulla base giuridica della proposta di regolamento OCM unica<sup>5</sup> e con la posizione costante del Consiglio, incluso nella riforma della PAC. Nella stessa ottica, la maggior parte delle delegazioni ha avanzato riserve sulla soppressione delle disposizioni sulla fissazione degli aiuti dal regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (articoli 5 e 6) proposta dalla Commissione. La Commissione ha mantenuto la posizione secondo cui l'articolo 43, paragrafo 3, quale eccezione alla procedura di codecisione, deve essere interpretato in maniera restrittiva.

### L'equilibrio tra l'atto di base e la delega di potere (articolo 24)

11. Molte delegazioni hanno manifestato preoccupazioni sull'equilibrio complessivo tra l'atto di base e gli atti delegati. Ritengono che alcune delle questioni per le quali la Commissione ha proposto che le sia conferito il potere di adottare atti delegati (ad esempio le modalità di applicazione dei criteri di ripartizione dei fondi o le condizioni per i trasferimenti delle dotazioni assegnate tra le due componenti del programma) siano disposizioni fondamentali che devono essere disciplinate nell'atto di base. Le delegazioni hanno inoltre rilevato che la questione della base giuridica ha un impatto sull'architettura generale degli atti delegati e di esecuzione della proposta.

### L'obiettivo e il campo di applicazione (articolo 23)

12. In generale le delegazioni condividono l'obiettivo di fondere i due programmi di distribuzione nelle scuole<sup>6</sup>, in modo da accrescerne l'efficienza e l'efficacia e di consolidare il quadro giuridico e finanziario. Hanno inoltre confermato gli obiettivi originali dei programmi, vale a dire la promozione del consumo di ortofrutticoli e latte, alla base dei benefici nutrizionali per i bambini.

---

<sup>5</sup> Doc. 13638/1/11.

<sup>6</sup> Cfr. sopra in merito alla valutazione d'impatto.

13. Riguardo al campo di applicazione, qualche delegazione potrebbe sostenere un elenco ristretto di prodotti ammissibili per la distribuzione regolare come proposto dalla Commissione, mentre molte altre considerano insoddisfacente il campo di applicazione proposto e preferiscono quello dei programmi esistenti. Molte delle delegazioni che auspicano un ampliamento del campo di applicazione hanno chiesto di prendere in considerazione i prodotti lattiero-caseari diversi dal latte alimentare - segnatamente formaggio e yogurt - (alcune delegazioni hanno sottolineato l'importanza dell'inclusione del latte senza lattosio, del codice NC 0404 90). Varie delegazioni hanno inoltre chiesto l'inclusione di ortofrutticoli trasformati (in particolare i succhi freschi). Qualche delegazione ha inoltre chiesto l'inclusione di miele, olive da tavola e olio di oliva. La maggior parte delle delegazioni ritiene che tali richieste di portata limitata restino compatibili con l'obiettivo del programma, alla base dell'esigenza di parametri sanitari chiari e del reinserimento nel testo delle disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 1308/2013 - soppresse nella proposta della Commissione. A suo parere tale allegato potrebbe essere adattato, se del caso, per contemplare anche i prodotti lattiero-caseari. Per qualche delegazione, questo elenco di prodotti esclusi dal programma potrebbe sostituire il coinvolgimento delle autorità sanitarie nazionali o renderlo facoltativo per gli Stati membri, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi delle amministrazioni nazionali.
14. Varie delegazioni hanno chiarito che un campo di applicazione ampliato non potrebbe giustificare un aumento di bilancio.
15. La maggior parte delle delegazioni ha accolto con favore la proposta di introdurre misure educative di sostegno vincolanti, quale mezzo per promuovere il consumo di prodotti agricoli e abitudini alimentari sane dei bambini.

Le disposizioni finanziarie (articolo 23 bis)

16. Riguardo alle disposizioni finanziarie la maggior parte delle delegazioni potrebbe sostenere l'importo delle dotazioni totali per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e il latte. Tuttavia qualche delegazione ritiene inadeguato l'aiuto dell'UE proposto per il latte (80 milioni di EUR per anno scolastico).

17. La nozione di porzione di ortofrutticoli e di latte che dovrà essere definita dalla Commissione in un atto delegato, insieme al livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo della stessa, è fonte di preoccupazione per molte delegazioni. La soppressione di tale nozione nelle proposte redazionali presentate dalla presidenza è stata considerata un passo nella giusta direzione.
18. Sono stati discussi a fondo i criteri di ripartizione dell'aiuto dell'Unione. Varie delegazioni hanno contestato la scelta del criterio dell'"utilizzo storico dei fondi nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini" quale uno dei due criteri per determinare la dotazione per il latte. Ritengono possa essere negativo per gli Stati membri che non hanno finora pienamente beneficiato del programma "Latte nelle scuole" o che non dispongono di dati storici in quanto hanno aderito all'UE soltanto di recente. Alcune delle delegazioni che contestano tale criterio hanno suggerito di prevedere gli stessi criteri usati per gli ortofrutticoli, vale a dire il numero di bambini e il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro, e sottolineato che ne risulterebbe un'ulteriore semplificazione del sistema. Tuttavia varie altre delegazioni ritengono particolarmente importante il criterio dell'utilizzo storico dei fondi per garantire che non sia perturbato il funzionamento del programma "Latte nelle scuole" nei rispettivi Stati membri. La presidenza ha preso atto dell'intenzione della Commissione di esaminare ulteriormente la situazione specifica di Stati membri quali quelli che hanno aderito all'UE molto di recente e non dispongono quindi di dati storici sull'uso dei fondi per il latte.
19. Varie delegazioni hanno ricordato che la ponderazione dei criteri è un elemento centrale che dovrebbe essere definito in un atto di base invece che in atti delegati, come proposto dalla Commissione.
20. In risposta alla richiesta avanzata dalla maggior parte delle delegazioni di divulgare le stime sulle future dotazioni nazionali nel quadro del programma proposto, al fine di fugare le preoccupazioni circa le conseguenze pratiche dell'attuazione dei nuovi criteri di ripartizione, la Commissione ha confermato di stare lavorando alle cifre per tornare sulla questione dopo la pausa estiva.

21. Sono diversificate le opinioni espresse dalle delegazioni sulla possibilità di trasferire fino al 15% delle ripartizioni indicative da una componente del programma all'altra. Alcune delegazioni si sono dette soddisfatte della percentuale suggerita dalla Commissione, mentre molte altre hanno chiesto maggiore flessibilità avanzando diverse proposte. Varie delegazioni hanno ricordato che le condizioni del trasferimento devono essere definite nell'atto di base.
22. Riguardo alla disposizione che impedisce agli Stati membri di usare l'aiuto dell'Unione per sostituire i fondi nazionali per i programmi nazionali esistenti (articolo 23 bis, paragrafo 5 quale modificato dalle proposte redazionali della presidenza), qualche delegazione ha mantenuto una riserva in quanto la formulazione non contemplerebbe la situazione degli Stati membri in cui il latte è distribuito gratuitamente durante i pasti (mentre un'eccezione che consente tale pratica è prevista nel regolamento OCM vigente).
23. Qualche delegazione ha insistito sulla necessità di tener conto delle specificità dei piccoli Stati membri e fissare dotazioni minime di aiuto (come previsto attualmente nel programma "Frutta nelle scuole"). La Commissione ha manifestato comprensione per le loro richieste. Tali delegazioni ritengono inoltre che le dotazioni minime debbano essere fissate nell'atto di base e non attraverso atti delegati.

#### Gli oneri amministrativi

24. Numerose delegazioni non sono ancora persuase del fatto che il programma fuso non accresca gli oneri amministrativi tanto per le amministrazioni nazionali che per le scuole, segnatamente in relazione a misure educative di sostegno vincolanti, coinvolgimento delle autorità sanitarie nazionali, strategie nazionali, monitoraggio e presentazione di relazioni, monitoraggio dei prezzi o necessità di dimostrare il valore aggiunto dell'aiuto dell'UE. Le proposte redazionali della presidenza (doc. 9604/14) sono considerate un passo nella buona direzione. In particolare le delegazioni hanno chiesto che le strategie nazionali restino semplici e i requisiti proporzionati. La presidenza ha preso atto dei suggerimenti formulati dalle delegazioni sul modo per semplificare la determinazione del livello dell'aiuto dell'Unione.

### III. CONCLUSIONI

25. La presidenza ha preso atto dell'intenzione della presidenza italiana entrante di riflettere sui progressi finora compiuti su questo fascicolo.
  26. Si invita pertanto il Consiglio a prendere nota dello stato dei lavori su questo fascicolo.
-